



ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO "RIVA 1"

38066 Riva del Garda - Viale D. Chiesa, 12 - Tel. 0464/553088 - C.F. 93013000224
www.riva1.it - e-mail: segr.riva1@scuole.provincia.tn.it

IC RIVA 1 – CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI

Ambito di applicazione: il “Regolamento sulla valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e della capacità relazionale degli studenti” (D.P.P. 7 ottobre 2010, n. 22-54/Leg) richiama ogni singola istituzione scolastica a degli adempimenti che, tenuto conto delle indicazioni normative, siano espressione della scelta autonoma e condivisa del collegio dei docenti e coerenti con il Progetto di Istituto, il Regolamento Interno e la Carta dei Servizi. Secondo tale Regolamento (art. 2) "La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, la capacità relazionale e i risultati raggiunti in relazione alle conoscenze, alle abilità e alle competenze previste dai piani di studio dell'istituzione scolastica. " Il collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento.

In ottemperanza e coerenza con le indicazioni contenute nel D.P.P. 22-54/Leg, nel presente documento si stabilisce:

- la ripartizione dell'anno scolastico ai fini della valutazione periodica
- i criteri generali da seguire per lo svolgimento della valutazione periodica ed annuale ai fini dell'ammissione alla classe successiva e all'esame di stato
- i criteri per la deroga alla quota oraria minima di frequenza annuale
- i criteri per l'attribuzione dei giudizi sintetici
- la scelta per quanto riguarda l'introduzione anticipata della valutazione per ogni disciplina nel secondo biennio del primo ciclo
- le modalità e gli strumenti idonei a raccogliere gli elementi utili per la valutazione e la certificazione delle competenze
- le indicazioni in merito al numero minimo e alle diverse tipologie di prove di verifica;
- i criteri per la valutazione degli studenti stranieri
- i criteri per la valutazione degli alunni con bisogni educativi speciali
- i criteri e le modalità di valutazione degli studenti che assolvono l'obbligo d'istruzione tramite l'istruzione familiare

Esso stabilisce altresì:

- a) i criteri generali per la formulazione del giudizio globale
- b) i criteri e le modalità di valutazione periodica infraquadrimestrale nella scuola secondaria di primo grado
- c) i criteri e le modalità di formulazione del giudizio orientativo per gli studenti dell'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado
- d) le modalità e i criteri generali per certificazione delle competenze al termine del primo ciclo

Finalità e principi generali: la valutazione è parte integrante del processo d'insegnamento-apprendimento e ha come finalità:

- a) accompagnare, orientare e sostenere lo studente nel proprio processo di apprendimento lungo l'intero percorso d'istruzione al fine di responsabilizzarlo rispetto ai traguardi previsti;
- b) promuovere l'autovalutazione dello studente in termini di consapevolezza dei risultati raggiunti e delle proprie capacità;
- c) svolgere una funzione regolativa dei processi d'insegnamento al fine di contribuire a migliorare la qualità della didattica;
- d) informare la famiglia e lo studente sui risultati raggiunti;
- e) certificare gli esiti del percorso scolastico, l'ammissione alla classe successiva e all'esame di stato.

La valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche.

Ogni studente ha diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento. L'istituzione scolastica ha il dovere di garantire adeguata informazione alle famiglie in merito agli esiti delle verifiche e al percorso di apprendimento degli studenti.

Ripartizione dell'anno scolastico ai fini della valutazione intermedia e finale: l'anno scolastico è diviso in due quadrimestri: il primo va dall'inizio delle lezioni al 31 gennaio, il secondo dal 1 febbraio alla fine delle lezioni.

La valutazione di ciascuno studente viene effettuata dal consiglio di Classe dopo il termine di ciascun quadrimestre.

Documento di valutazione: gli esiti della valutazione quadrimestrale, intermedia e finale, di ciascuno studente sono riportati nel documento di valutazione, predisposto dal consiglio di classe secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di Valutazione provinciale (art. 16).

Il documento di valutazione è consegnato dai docenti in copia conforme alla famiglia per l'informazione sulla valutazione intermedia, ed è rilasciato in originale al termine di ciascun anno scolastico, per l'informazione sulla valutazione finale. Copia conforme del documento di valutazione viene custodita nel fascicolo personale dell'alunno.

Al termine del terzo anno di scuola secondaria di primo grado viene consegnata alle famiglie, prima dell'esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, copia conforme del documento di valutazione che contiene, oltre ai giudizi sintetici e globali del primo e secondo quadrimestre, il consiglio orientativo rivisto in sede di scrutinio e l'indicazione se lo studente è stato ammesso o meno all'esame di stato.

Al conclusione dell'esame di stato, viene consegnato alle famiglie il documento di valutazione in originale di cui al comma 3 con indicazione del superamento o meno dell'Esame di Stato.

Criteri generali da seguire per lo svolgimento della valutazione periodica ed annuale ai fini dell'ammissione alla classe successiva e all'esame di stato:

1. La valutazione, intermedia e finale, degli apprendimenti è effettuata nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado collegialmente dal consiglio di classe, presieduto dal Dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza.
2. Nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado si effettuano almeno due Consigli di classe durante l'anno scolastico (oltre agli scrutini quadrimestrali) durante i quali si esamina la situazione di tutti gli studenti in relazione agli apprendimenti e alla capacità relazionale.
3. Ogni studente viene valutato tenendo conto sia delle specificità del suo profilo di apprendimento e dell'atteggiamento nei confronti dell'esperienza scolastica che dei risultati raggiunti in relazione agli obiettivi prefissati dal suo gruppo classe.

4. Per ciascuno studente si prendono in considerazione la situazione di partenza, i progressi o i regressi registrati e il livello di conoscenze, abilità e competenze raggiunte.
5. Nella Scuola primaria la non ammissione alla classe successiva è possibile solo in casi motivati ed eccezionali, con voto all'unanimità del consiglio di classe; è comunque possibile ammettere alla classe successiva assegnando delle non sufficienze in alcune discipline, con la finalità di aiutare lo studente e la famiglia a prendere consapevolezza delle criticità.
6. Nella scuola secondaria di primo grado, a seguito del consiglio quadrimestrale durante il quale si è esaminata la situazione degli studenti in relazione agli apprendimenti, qualora per uno studente si siano registrate tre o più insufficienze, o comunque un numero di discipline con votazione non sufficiente tale da poter compromettere il percorso scolastico dell'alunno secondo il parere del Consiglio di Classe, si provvederà tempestivamente ad informare la famiglia per iscritto della forte criticità, al fine di condividere strategie di recupero delle carenze. Nel secondo quadrimestre la comunicazione scritta dovrà specificare la possibilità di non ammissione alla classe successiva o all'esame di stato.
7. Come indicato dal Regolamento provinciale, vengono ammessi alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione gli studenti che conseguono una valutazione complessivamente sufficiente. Nella scuola secondaria di primo grado, la non ammissione viene di norma stabilita dal consiglio di Classe in presenza per lo studente di quattro discipline con giudizio non sufficiente, di cui almeno due devono essere considerate gravi dai docenti. E' fatta comunque salva la possibilità per il Consiglio di classe di valutare l'ammissione alla classe successiva.
8. La valutazione della capacità relazionale, come previsto dal Regolamento provinciale, art. 3, comma 4, è inserita nel giudizio globale e non influisce sulla valutazione degli apprendimenti e non condiziona da sola l'ammissione alla classe successiva o all'esame di stato.
9. Al termine della scuola secondaria di primo grado l'ammissione all'esame di stato e conseguente formulazione del giudizio di idoneità tiene conto dell'intero percorso scolastico dello studente.

Validità dell'anno scolastico ai fini della valutazione: nella scuola primaria non è fissato alcun limite minimo di frequenza per la validità dell'anno scolastico e l'ammissione alla classe o all'ordine successivi. Ciononostante, in caso di un numero elevato di assenze, tale da compromettere in modo significativo il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento prefissati, il consiglio di classe può stabilire, d'accordo unanime, la non ammissione dello studente alla classe o all'ordine di scuola successivi.

Nella scuola secondaria di primo grado per l'ammissione alla classe successiva o all'esame di stato gli studenti devono aver frequentato non meno dei tre quarti dell'orario annuale d'insegnamento. Al di sotto di tale quota oraria il consiglio di classe dichiara l'impossibilità di procedere alla valutazione dello studente.

In entrambi gli ordini di scuola tutti i docenti sono tenuti a monitorare la frequenza scolastica degli studenti e segnalare tempestivamente al dirigente la necessità di informare la famiglia con comunicazione scritta, entro e non oltre la prima metà del mese di maggio, del fatto che un numero elevato di assenze può pregiudicare l'esito dell'anno scolastico.

Nella scuola secondaria di primo grado, in casi eccezionali e motivati l'ammissione alla classe successiva o all'Esame di stato può avvenire anche in deroga alle disposizioni di cui all'art. 4 comma 3 del DPP 7 ottobre 2010. Il consiglio di classe ha la facoltà di derogare dai limiti fissati dal summenzionato comma, in particolare, nei seguenti casi:

- a. gravi motivi di salute adeguatamente documentati
- b. terapie o cure programmate
- c. motivi personali o di famiglia (a titolo esemplificativo e non esaustivo: allontanamenti temporanei, gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare, separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza)

- d. partecipazione ad attività sportive o agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI
- e. situazioni di marginalità o disagio familiare o socio-culturale adeguatamente documentate
- f. impossibilità oggettiva di rientro da viaggio per il rientro in patria d'origine da parte delle famiglie migranti provenienti da Paesi lontani.

Per tutto quanto non specificato nel presente documento si rimanda alle disposizioni normative provinciali e nazionali.

Criteri per l'attribuzione dei giudizi sintetici:

1. La valutazione degli apprendimenti degli studenti per discipline o aree di apprendimento (scuola primaria) è espressa, come previsto dal Regolamento provinciale art. 3, comma 2, con giudizi sintetici decrescenti: ottimo, distinto, buono, discreto, sufficiente, non sufficiente.
2. Il giudizio sintetico, da attribuirsi per ciascuna disciplina e attività facoltativo-opzionale, viene assegnato dal consiglio di classe, su proposta dal docente titolare dell'attività e acquisito il parere di eventuali docenti in compresenza, assistenti educatori o esperti esterni.
3. La formulazione del giudizio sintetico per ciascuna area di apprendimento o disciplina non è frutto della media delle prove di verifica quadrimestrali. Può partire da essa ma deve tenere in considerazione anche altri aspetti, quali l'atteggiamento verso la disciplina (impegno a casa e a scuola, interesse, attenzione durante le lezioni) e significativi progressi o regressi rispetto alla situazione rilevata ad inizio anno.
4. L'attribuzione dei giudizi sintetici agli studenti delle classi prime della scuola primaria al termine del primo quadrimestre terranno prioritariamente conto di queste due caratteristiche del profilo di apprendimento:
 - a. atteggiamento nei confronti dell'esperienza scolastica (partecipazione, interesse e impegno)
 - b. metodo di lavoro e autonomia personale
5. Qualora non sia possibile attribuire il giudizio sintetico per una o più disciplina, ad esempio a causa di prolungate assenze, dovrà essere utilizzata al suo posto la dicitura "non valutabile". Una breve sintesi delle motivazioni dovrà essere riportata nel giudizio globale.
6. Qualora il piano di studi personalizzato (PEI, PEP, PDP) preveda l'esonero da una o entrambe le lingue straniere, al posto del giudizio sintetico dovrà essere inserita la dicitura "esonero".

Valutazione nel secondo biennio della scuola primaria: nel secondo biennio della scuola primaria, ovvero nella classe terza e quarta, è introdotta anticipatamente l'attribuzione di un giudizio sintetico per ogni disciplina, in sostituzione alla valutazione per aree di apprendimento prevista dal Regolamento provinciale, art. 3, comma 2, lettera a).

Criteri generali per la formulazione del giudizio globale: il giudizio globale formulato al termine di ogni quadrimestre e riportato nel documento di valutazione; viene redatto collegialmente dal consiglio di classe e tiene conto per ciascuno studente dei seguenti aspetti:

- a. capacità relazionale
- b. atteggiamento nei confronti dell'esperienza scolastica (partecipazione, interesse e impegno)
- c. metodo di lavoro e autonomia personale
- d. autoconsapevolezza e capacità di autovalutazione dello studente (solo nella scuola secondaria di primo grado)
- e. risultati complessivi raggiunti

Per favorire uniformità ed equità nella formulazione dei giudizi globali degli studenti all'interno delle classi e tra classi diverse, pur nel rispetto dell'autonomia di ciascun consiglio, il giudizio

globale può essere redatto mediante l'ausilio di appositi glossari, anche informatici, che tengano in considerazione le componenti summenzionate.

Modalità e strumenti idonei alla raccolta degli elementi utili per la valutazione: la verifica dell'efficacia dei percorsi di insegnamento-apprendimento avviene principalmente attraverso la valutazione *in itinere* e la valutazione *sommativa*.

La valutazione *in itinere* o *formativa* è affidata all'interazione quotidiana e a prove di varie tipologie scandite con regolarità. Essa vuole accertare in modo analitico, durante i processi in essere, quali abilità e conoscenze lo studente stia acquisendo; si basa su prove di verifica che riguardano brevi segmenti del percorso, su osservazioni sistematiche del lavoro svolto a casa e a scuola, e su un'analisi dell'atteggiamento verso il lavoro scolastico (attenzione, impegno, interesse). Essa costituisce un riscontro sulle scelte didattiche e metodologiche poste in essere, ed evidenzia un'eventuale necessità di riformulazione della progettazione. Gli esiti delle prove di verifica *in itinere* concorrono alla formulazione del giudizio sintetico quadrimestrale.

La valutazione *sommativa* viene attuata a conclusione di un percorso di apprendimento previsto nel piano di studi della disciplina: essa intende elaborare un giudizio complessivo sulle competenze conseguite dallo studente e fornire un bilancio consuntivo del suo percorso di apprendimento in relazione ad obiettivi prefissati. Si fonda su prove di diversa tipologia, articolate e complesse, il cui numero minimo è stabilito per ciascuna disciplina. Gli esiti delle prove di verifica *sommativa* incidono sulla formulazione del giudizio sintetico quadrimestrale.

Nell'ottica di favorire l'uniformità nelle opportunità di apprendimento e nelle prassi valutative tra le diverse classi, il collegio dei docenti appronta, per l'italiano, la matematica e le lingue straniere, delle prove di verifica quadrimestrali comuni per classi parallele, condividendone i criteri di valutazione. Le prove per classi parallele, nelle discipline laddove presenti, entrano nel novero delle prove minime quadrimestrali. I docenti annotano nel proprio registro personale l'esito delle prove di verifica *sommativa* di ciascuno studente, con indicazione della data di svolgimento e dell'oggetto della prova.

Prove di verifica degli apprendimenti: la verifica si fonda sui dati raccolti attraverso diverse tipologie di prove orali e scritte che hanno lo scopo di rilevare le abilità, le conoscenze e le competenze acquisite dagli studenti. I docenti approntano le prove scritte nella consapevolezza che:

- a. le richieste devono essere chiare ed esplicite;
- b. i contenuti devono essere coerenti con il piano di studi e devono essere stati preventivamente trattati in classe
- c. i contenuti, i tempi, gli obiettivi, le modalità devono essere dichiarati con almeno agli studenti;
- d. i criteri di attribuzione del voto e la scala di misurazione utilizzata devono essere illustrati agli studenti.

Le verifiche scritte, che devono essere di tipologia il più possibile differenziata, vengono programmate dai docenti con congruo anticipo e annotate sul registro di classe, in modo tale da evitare concentrazioni eccessive di prove in singole giornate.

Le verifiche orali si articolano in:

- interrogazioni brevi (su singoli aspetti di un argomento trattato)
- interrogazioni più complesse, ovvero colloqui tesi a rilevare le conoscenze acquisite su uno o più argomenti e la capacità di effettuare collegamenti logici e interdisciplinari
- interventi spontanei
- esposizione individuale o di gruppo di lavori di ricerca
- controllo *in itinere* della partecipazione e dell'interesse dimostrato.

Numero minimo di valutazioni quadrimestrali: per quanto riguarda la scuola primaria, sarà cura dei docenti somministrare un congruo numero di prove per ogni quadrimestre; in considerazione del fatto che nel corso del primo quadrimestre gli alunni delle classi prime si trovano nella fase iniziale di acquisizione delle strumentalità di base, in tali classi i docenti stabiliranno l'opportunità o meno di somministrare prove di verifica dopo aver valutato il contesto di apprendimento di ciascun gruppo classe. In merito alla scuola secondaria di primo grado, la quantità di valutazioni scritte e orali dovrà corrispondere, come numero minimo, a quanto indicato nella seguente tabella:

DISCIPLINA	NUMERO DI VALUTAZIONI	TIPOLOGIA
Lingua italiana	6	di cui almeno 3 prove scritte
Storia	3	scritte o orali
Geografia	3	scritte o orali
Matematica	5	di cui almeno 3 prove scritte
Scienze	3	scritte o orali
Lingua inglese	5	di cui almeno 3 prove scritte
Lingua tedesca	5	di cui almeno 3 prove scritte
Tecnologia	4	scritte, orali o pratiche
Arte e immagine	3	scritte, orali o pratiche
Musica	3	scritte, orali o pratiche
Strumento musicale	3	scritte, orali o pratiche
Ed. Motoria	2	esercitazioni pratiche
Religione	2	scritte o orali

Il numero minimo di valutazioni quadrimestrali indicato fa riferimento ad una modalità di didattica in presenza. In caso di necessità di attivazione di DaD o DDi, i numeri indicati potrebbero variare in funzione delle specifiche esigenze dei gruppi classe/singoli alunni e/o dei limiti imposti dalla contingenza.

Comunicazione degli esiti delle prove di verifica agli studenti e alle famiglie: l'esito delle verifiche scritte viene di norma comunicato dai docenti agli studenti entro 15 giorni dalla data di svolgimento, o in caso di motivata impossibilità, inderogabilmente prima della somministrazione di una nuova verifica. L'esito delle verifiche orali viene comunicato allo studente il giorno stesso della prova o nei giorni immediatamente successivi. Le prove scritte che costituiscono il numero minimo di strumenti per la valutazione dello studente possono essere visionate su richiesta dei genitori

durante le udienze e colloqui personali con il docente. Di norma nella scuola primaria le prove scritte vengono consegnate agli studenti affinché siano visionate e sotto firmate dai genitori. Per la valutazione si farà riferimento al voto annotato dal docente sul registro personale.

Le prove scritte che costituiscono il numero minimo di strumenti per la valutazione dello studente, stabilito dal collegio docenti, sono da considerarsi documento ufficiale, quindi al termine dell'anno scolastico dovranno essere raccolte per essere conservate negli archivi dell'istituzione come da normativa vigente.

Esiti negativi ed interventi di recupero: ciascun docente in sede di esame dell'andamento didattico della classe segnala al consiglio di classe le difficoltà d'apprendimento degli studenti che hanno riportato un numero significativo di esiti negativi nelle prove di verifica.

2. Il consiglio, sulla base delle risorse disponibili, propone per gli studenti con significative carenze di apprendimento attività di recupero da organizzare a scuola in orario scolastico o extra-scolastico. In alternativa, qualora l'istituzione non possa mettere in campo risorse docente per l'attivazione di percorsi di recupero, si proporrà per iscritto allo studente, a cura del coordinatore di classe, un'intensificazione dello studio individuale pomeridiano a casa.

Criteri per la valutazione degli studenti stranieri: la valutazione degli studenti per i quali è stato predisposto un percorso didattico personalizzato (PDP) deve essere coerente con quanto in esso previsto e pianificato. Per la valutazione intermedia e finale, qualora il PDP preveda la sospensione di una o più discipline, al posto del giudizio sintetico si riporterà l'annotazione "sospesa". Qualora lo studente frequenti la terza classe della scuola secondaria di primo grado, ai fini della formulazione del giudizio di idoneità all'esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, sarà necessario acquisire sufficienti elementi di valutazione in ciascuna disciplina. Qualora il PDP preveda la frequenza di un laboratorio di italiano L2, sarà cura del docente che ne è responsabile la trasmissione della valutazione del percorso svolto dallo studente al docente di italiano di classe. Tale valutazione concorrerà alla formulazione del giudizio sintetico.

Criteri per la valutazione degli studenti con bisogni educativi speciali: la valutazione degli studenti con bisogni educativi speciali viene effettuata in coerenza con il loro piano di lavoro personalizzato o individualizzato, secondo le modalità previste dall'art. 12 del Regolamento provinciale. Essa riflette il percorso dell'alunno, i progressi o regressi registrati e tiene conto dell'impegno dimostrato, considerando anche il processo e non solo la performance.

Gli studenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Provincia n. 17-124/Leg del 2008, partecipano all'esame di stato e sostengono prove, relative agli insegnamenti impartiti, idonee a valutare il loro progresso in rapporto alle potenzialità possedute ed al livello di apprendimento iniziale. Le medesime vengono, ove necessario e sempre in relazione al piano educativo individualizzato, differenziate o adattate nella misura ritenuta più opportuna dalla commissione d'esame. Quest'ultima indica:

- a) gli ausili, le attrezzature e i sussidi didattici eventualmente necessari;
- b) la modalità di presentazione delle prove;
- c) le eventuali riduzioni e/o modifiche;
- d) i tempi;
- e) il sistema di valutazione.

Tutto ciò coerentemente con la progettazione didattica predisposta durante l'anno.

Nei verbali d'esame vengono indicate le materie eventualmente sostituite o ridotte per le quali sono da attribuirsi i giudizi. Nel diploma di scuola secondaria di primo grado di licenza non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

Gli studenti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Provincia n. 17-124/Leg del 2008, partecipano a tutte le prove d'esame. La commissione d'esame dal canto suo indica:

- a) gli strumenti compensativi e quelli dispensativi con riferimento alle verifiche;
- b) la modalità di presentazione delle prove, ad esempio materiale scritto su formato digitale
- c) se il testo della prova è leggibile con sintesi vocale;
- d) i tempi, che possono essere più lunghi;
- e) l'espressione di giudizi più attenti ai contenuti che alla forma, coerentemente con quanto adottato durante l'anno e con le risorse possibili.

Nel diploma di licenza non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

Certificazione delle competenze: la certificazione delle competenze è un documento ufficiale, rilasciato al termine della scuola secondaria di primo grado, solo in caso di superamento dell'esame di stato, con cui la scuola attesta allo studente il possesso di determinate competenze sulla base di standard di riferimento. Essa descrive in modo chiaro le competenze effettivamente acquisite dallo studente nel suo percorso di formazione e ha anche carattere di bilancio utile ad orientare lo studente alla prosecuzione degli studi. Nella stesura della certificazione deve devono pertanto essere considerati il percorso didattico ed educativo svolto dallo studente, i traguardi raggiunti nell'apprendimento e i livelli di competenza.

La scuola utilizza il modello di certificazione delle competenze, unico per tutte le istituzioni scolastiche della provincia di Trento, che prevede che la certificazione sia espresso attraverso tre livelli: base, intermedio e avanzato. Oggetto della certificazione sono le otto competenze europee: tutte le discipline concorrono a svilupparle e nessuna delle competenze è esattamente sovrapponibile alle discipline.

L'attribuzione del livello nelle competenze è responsabilità collegiale del consiglio di classe e avviene al momento dello scrutinio finale per i soli studenti ammessi all'esame di stato. E' necessario tenere presente che

- va espresso un livello unico (base, intermedio, avanzato) per ogni competenza
- alla definizione del livello per ciascuna competenza concorrono tutti i docenti del consiglio di classe, compreso il docente di religione cattolica o delle attività didattiche alternative per gli studenti che se ne avvalgono
- per gli studenti con piano educativo individualizzato o personalizzato la certificazione viene redatta in coerenza con quanto espresso nel progetto educativo.

Consiglio orientativo: i consigli delle classi terze della scuola secondaria di primo grado redigono entro il mese di dicembre per ogni studente il documento riportante il consiglio orientativo per il proseguimento degli studi nel secondo ciclo di istruzione. Il documento contenente il consiglio orientativo viene consegnato per visione alle famiglie prima del termine del primo quadrimestre.

L'indicazione del consiglio orientativo definitivo viene riportata in calce al giudizio globale del secondo quadrimestre nel momento di valutazione.

Valutazione degli studenti che assolvono l'obbligo di istruzione tramite l'istruzione familiare: nel caso di richiesta di assolvimento dell'obbligo di istruzione tramite l'istruzione familiare, i genitori devono dimostrare di possedere le capacità tecniche o economiche per potersi avvalere di tale diritto; devono inoltre concordare con la scuola ad inizio d'anno un Piano di studi annuale in conformità con

i Piani di Studio d'Istituto. Entro il termine di ogni anno scolastico il Dirigente individua 3 docenti della classe di riferimento dello studente, uno per l'area di lingua italiana e storico-geografica, uno per l'area scientifico-matematica-tecnologica, uno per le lingue comunitarie. I tre docenti verificano attraverso un colloquio pluridisciplinare le competenze acquisite dallo studente e su apposito verbale indicano se esse sono in linea con il percorso di apprendimento previsto dai Piani di studi. Il dirigente informa per iscritto la famiglia e, per conoscenza, il servizio istruzione, dell'esito del colloquio pluridisciplinare entro e non oltre 5 giorni dallo svolgimento dello stesso. Per entrare nel sistema scolastico e formativo provinciale, lo studente deve sostenere gli esami di idoneità secondo quanto previsto dalla normativa statale vigente.

Controversie: eventuali disaccordi che sorgano all'interno dell'istituzione in merito all'interpretazione del presente regolamento saranno sottoposti alla valutazione del collegio dei docenti.

Procedura di revisione: il presente regolamento può essere modificato, su propria iniziativa, dal Collegio dei docenti a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Le modifiche sono rese pubbliche con le stesse modalità del successivo articolo.

Pubblicazione e validità: il testo del presente regolamento, successivamente all'approvazione da parte del collegio dei docenti è pubblicato sul sito della scuola e depositato presso la sala insegnanti di ciascuna sede scolastica.

Per quanto non espressamente previsto dal presente documento si rinvia alla normativa statale e provinciale vigente in tema di valutazione degli studenti. Quanto qui stabilito si intenderà abrogato da eventuali atti normativi nazionali o provinciali successivi, qualora implicitamente o esplicitamente incompatibili.

Il presente regolamento entra in vigore a partire dall'anno scolastico 2020/2021.

Approvato dal Collegio dei docenti nella seduta del 25 settembre 2020.

Confermato dal Collegio dei docenti del 5 novembre 2021, con modifica del punto "f" di pagina 4 inerente la "Validità dell'anno scolastico ai fini della valutazione"